STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 88

Congedo straordinario

Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese. Competenti a concedere il congedo straordinario sono:

a) per il personale delle sedi centrali dei servizi, i rispettivi direttori centrali;

b) per il personale esecutivo dell'esercizio, i rispettivi capi delle divisioni compartimentali e delle altre unita' assimilate;

c) per il rimanente personale dei compartimenti, il direttore compartimentale.

Versione in vigore dal 19 marzo 1974, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-88-congedo-straordinario/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it